

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Livio SALVEMINI

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 giugno 2016

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di giugno dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Luca BIANCHI**

**Raimondo DONZEL**

**Ego PERRON**

**Emily RINI**

**Renzo TESTOLIN**

**Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Mauro BACCEGA è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **789** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE).

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, che prevede all'articolo 15 ed all'allegato 4 le modalità di qualificazione per le attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore;

visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";

richiamato in particolare l'articolo 17, comma 1, della suddetta legge 90/2013, che ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011, stabilendo che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del succitato d.m. 37/2008;

preso atto che l'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione, attraverso corsi di formazione, è prevista solo per i soggetti che aspirino ad abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del richiamato d.m. 37/2008, atteso che soltanto con riferimento a tale categoria di operatori il conseguimento della qualifica professionale risulta subordinato al possesso di un titolo o di un attestato;

considerato che il novellato articolo 15, comma 2, del medesimo d.lgs. 28/2011 prevede che le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione;

tenuto presente che, ai sensi del punto 1., lettera f), dell'allegato 4 del d.lgs. 28/2011 i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d), del d.m. 37/2008 sono tenuti alla frequenza di corsi di aggiornamento;

richiamato l'allegato alla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che, all'articolo 3, comma 2-quarter, ha prorogato al 31

dicembre 2016 l'obbligo per le regioni e le province autonome di attivazione del sopra richiamato programma di formazione;

visto lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del d.lgs. 28/2011, approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con atti n. 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 e n. 14/078/CR08bis/C9 del 12 giugno 2014;

preso atto che lo stesso documento n. 13, a seguito dell'approvazione della legge 90/2013, è stato modificato nella seduta della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 12 giugno 2014, eliminando dal paragrafo 1. "Requisiti di ammissione al corso" il primo capoverso che faceva riferimento al possesso di una specifica formazione preliminare;

dato atto che la formazione degli installatori è di competenza delle regioni, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del d.lgs. 28/2011, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale;

richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);

ritenuto opportuno, in analogia ai modelli già adottati da altre regioni, procedere alla realizzazione dei corsi in argomento attraverso il ricorso ad enti di formazione appositamente riconosciuti e in forma autofinanziata, ovvero attraverso la copertura dei relativi costi da parte dei soggetti partecipanti;

considerato che, per le finalità delineate al precedente punto, la Regione debba approvare, con deliberazione della Giunta regionale, apposite disposizioni e procedure;

ritenuto che l'erogazione dei corsi di formazione professionale oggetto della presente deliberazione debba essere riservato ad organismi accreditati dalla Regione ai sensi della l.r. 7/2003, la quale, all'art. 18, comma 2, prevede l'accreditamento quale atto con il quale la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e orientamento;

ritenuto che gli esami finali per il conseguimento delle abilitazioni professionali di cui trattasi vengano realizzati a cura degli organismi che hanno erogato il corso di formazione professionale e che la commissione d'esame sia presieduta da un membro designato dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;

ricordato che le problematiche relative alle attività di formazione sopra descritte sono state affrontate con la collaborazione delle associazioni di categoria interessate, in occasione di un'apposita riunione svoltasi presso il medesimo Assessorato in data 1° giugno 2016, nel corso della quale sono state recepite le argomentazioni da queste ultime sottoposte;

richiamata la propria deliberazione n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per

l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che l'autorizzazione per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al punto 1. è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
3. di stabilire che gli esami finali per il conseguimento delle abilitazioni professionali di cui trattasi sono organizzati a cura degli organismi che hanno erogato il corso di formazione professionale e che la relativa commissione d'esame è presieduta da un membro della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
4. di stabilire che i corsi di formazione ed aggiornamento sono organizzati e autofinanziati dai soggetti individuati nell'allegato di cui al punto 1., secondo le modalità definite da ciascun soggetto erogatore;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI  
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI  
ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28**

**1. DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE**

1. La figura professionale del “tecnico per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti rinnovabili” è coerente con i contenuti indicati all’articolo 15 e all’Allegato 4 al d.lgs. 28/2011, nonché nel documento approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014, n. 14/078/CR08bis/C9 “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. 28/2011”.
2. Il tecnico per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) deve possedere le capacità richieste per installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di fornire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.
3. Denominazione della figura professionale:  
Tecnico per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili
4. Professioni NUP/ISTAT
  - 6 Artigiani e operai specializzati
  - 6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
  - 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
  - 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
  - 6.1.3.7 Eletttricisti nelle costruzioni civili e assimilati
5. Attività economiche ATECO 2007
  - 35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata
  - 36.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  - 43.21 Installazione di impianti elettrici
  - 43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria

6. Competenze

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
<p>A Gestione organizzativa del lavoro</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione compiti, tempi e modalità operative</li> <li>- Coordinamento operativo</li> <li>- Controllo avanzamento del lavoro</li> <li>- Ottimizzazione degli standard di qualità</li> <li>- Prevenzione situazioni di rischio</li> </ul>	<p>Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER (COMPETENZA 5)</p> <p>Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività (COMPETENZA 2)</p>
<p>B Rapporto con i clienti</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione esigenze del cliente</li> <li>- Gestione <i>customer care</i></li> </ul>	<p>Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili (COMPETENZA 1)</p>
<p>C Progettazione</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione schemi di impianto</li> <li>- Stesura manuali d'uso</li> </ul>	<p>Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici (COMPETENZA 3)</p>
<p>D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione fabbisogno</li> <li>Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione</li> <li>- Gestione scorte ed approvvigionamento</li> </ul>	<p>Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento (COMPETENZA 4)</p>
<p>E Verifica dell'impianto</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica e collaudo dell'impianto</li> <li>- Predisposizione della documentazione</li> </ul>	<p>Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta (COMPETENZA 6)</p>

COMPETENZA 1 - MODULO UNICO	
Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori</li> <li>- Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie</li> <li>- Applicare tecniche di interazione con il cliente</li> <li>- Rilevare situazioni di insoddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecniche di ascolto e di comunicazione</li> <li>- Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi</li> <li>- Tecniche di analisi della clientela e elementi di <i>customer satisfaction</i></li> <li>- Tecniche di negoziazione e <i>problem solving</i></li> </ul>

COMPETENZA 2 - MODULO UNICO	
Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione</li> <li>- Identificare i fabbisogni formativi del personale</li> <li>- Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità</li> <li>- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione</li> <li>- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse</li> <li>- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio</li> <li>- Normativa ambientale e fattori di inquinamento</li> <li>- Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli</li> <li>- Preventivistica</li> <li>- Elementi di organizzazione del lavoro</li> <li>- Elementi di gestione delle risorse umane</li> </ul>

**COMPETENZA 3 - MODULO SPECIFICO**  
Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/elettrici</li> <li>- Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica</li> <li>- Elaborare lo schema funzionale dell'impianto</li> <li>- Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto</li> <li>- Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Componentistica termo-idraulica/elettrica</li> <li>- Disegno tecnico</li> <li>- Elementi di impiantistica FER termo-idraulica/elettrica</li> </ul>

**COMPETENZA 4 - MODULO SPECIFICO**  
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento


ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività</li> <li>- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature</li> <li>- Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione</li> <li>- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori</li> <li>- Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature</li> <li>- Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura</li> <li>- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi di <i>budgeting</i></li> <li>- Elementi di contabilità dei costi</li> <li>- Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi</li> <li>- Tecniche di rendicontazione</li> <li>- Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico</li> <li>- Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento</li> </ul>

COMPETENZA 5 - MODULO SPECIFICO	
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività</li> <li>- Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione</li> <li>- Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER</li> <li>- Elementi di organizzazione del lavoro e procedure di gestione delle risorse umane</li> <li>- Normativa CEI/UNI di settore</li> <li>- Sistema di qualità e principali modelli</li> <li>- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità</li> <li>- Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto</li> </ul>

COMPETENZA 6 - MODULO SPECIFICO	
Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo</li> <li>- Utilizzare strumenti di misura e verifica</li> <li>- Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione</li> <li>- Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica</li> <li>- Norme CEI/UNI</li> <li>- Strumenti di misura e verifica</li> <li>- Tecniche di collaudo degli impianti termici</li> <li>- Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici</li> </ul>

## 2. DURATA E ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

1. Il percorso formativo è composto da un modulo unico comune (COMPETENZE 1 e 2) e da un modulo specifico per ognuna delle tipologie impiantistiche di seguito riportate (COMPETENZE 3, 4, 5 e 6):
  - Biomasse per usi energetici
  - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (ACS)
  - Sistemi solari termici
  - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.



2. Il modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.
3. Il singolo percorso formativo è articolato in due fasi metodologiche:
  - a. una "teorica", erogabile anche in modalità FAD;
  - b. una "pratica", da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui al punto 5. e che si sostanzia in esercitazioni in aula ed in laboratorio su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative, relative ai processi di lavoro dell'installatore:
    - scelta della componentistica e relativo montaggio;
    - condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto;
    - collaudo;
    - manutenzione.
4. Il singolo percorso formativo ha una durata minima di ottanta ore per ciascun percorso formativo, a cui devono essere aggiunte le ore necessarie per lo svolgimento delle prove di verifica dell'apprendimento, così suddivise:
  - venti ore per il modulo comune;
  - sessanta ore per i moduli specifici, di cui almeno venti di pratica.
5. La modularità consentirà ai soggetti abilitati in una o più tipologie d'impianto, in caso di formazione per l'abilitazione mancante, di vedere riconosciuto il modulo unico già conseguito.

### 3. SOGGETTI EROGATORI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), i corsi di formazione di cui al punto 2. possono essere realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi del dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955 in data 23 ottobre 2009, per la macrotipologia "formazione continua e permanente".
2. I soggetti erogatori sono tenuti al rispetto della presente disciplina ai fini del riconoscimento dei relativi corsi di formazione.

#### 4. REQUISITI DEI FORMATORI

1. I formatori devono essere in possesso sia di un'esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa tecnica, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.
2. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore.

#### 5. REQUISITI DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

1. I laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.
2. I laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso formativo, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti, nonché attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio e apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, ecc.).
3. I laboratori, inoltre, devono rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. I laboratori possono non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

#### 6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI EROGATORI

1. Ai fini del riconoscimento dei corsi di cui al punto 2. i soggetti erogatori sono tenuti a:
  - a) attestare l'avvenuto accreditamento presso la Regione autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 per la macrotipologia "formazione continua e permanente";
  - b) realizzare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle disposizioni di cui al punto 2.;
  - c) utilizzare personale docente in possesso dei requisiti di cui al punto 4.;
  - d) accettare il controllo e la vigilanza della Regione autonoma Valle d'Aosta come definito al punto 13.;
  - e) espletare ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni.

#### 7. MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI

1. Il soggetto erogatore che intenda richiedere il riconoscimento dei corsi di cui al punto 2. è tenuto a presentare alla Struttura regionale Risparmio energetico e sviluppo fonti

rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, di seguito denominata "Struttura competente", apposita domanda in bollo, su modulo predisposto dalla medesima Struttura e scaricabile dal sito istituzionale Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta, canale tematico "Energia".

(<http://www.regione.vda.it/energia>)

2. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
    - a) programma del corso, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione ai contenuti dello standard formativo di cui al punto 1.6;
    - b) nominativi dei docenti che potranno essere impiegati per lo svolgimento del corso, con l'indicazione, per ciascuno, dei moduli di insegnamento, nonché il relativo curriculum vitae.
  3. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di associazione temporanea di imprese o di scopo, già costituita, dovrà altresì essere allegato l'atto notarile di costituzione e, se non ancora costituita, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del/i corso/i, sottoscritta da tutti i componenti. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione deve essere trasmessa alla Struttura competente entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al successivo punto 8.
  4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
  5. L'autorizzazione ai soggetti erogatori per la realizzazione dei corsi professionali è approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente.
  6. La domanda è inammissibile qualora sia accertata l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.
  7. La durata della validità dell'autorizzazione è pari a tre anni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 7.5.
8. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
1. Il soggetto erogatore è autorizzato ad avviare le attività formative ad avvenuta approvazione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 7.5.
  2. Prima dell'avvio effettivo del corso di formazione, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare alla Struttura competente, se del caso anche via e-mail:
    - a) la data effettiva di avvio e di conclusione del corso;
    - b) il calendario delle lezioni;
    - c) la sede dei locali utilizzati per le attività formative;
    - d) l'elenco nominativo degli iscritti;
  3. Il soggetto erogatore è altresì tenuto:
    - a) ad informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
    - b) ad utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;

- c) a conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle valutazioni di apprendimento.

## 9. AMMISSIONE AL CORSO

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del d.lgs. 28/2011, accedono ai corsi di formazione per installatore e manutentore straordinario FER, di cui alla presente disciplina, i soggetti in possesso di titolo o di attestato di qualificazione coerente con la tecnologia di riferimento. Si riporta di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle qualifiche:

Percorso	Qualifiche
Biomasse per usi energetici	Operatore termo-idraulico Operatore elettrico Cablatore elettrico impianti civili Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore manutentore bruciatorista Installatore e manutentore di impianti ad energia solare Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici	Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore termo-idraulico Cablatore elettrico impianti civili Installatore e manutentore di impianti solari fotovoltaici Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore manutentore di impianti di refrigerazione Operatore termo-idraulico Tecnico progettista di impianti ad energia solare
Sistemi solari e termici	Cablatore elettrico impianti civili Operatore elettrico Operatore elettronico Operatore termo-idraulico Installatore e manutentore di impianti ad energia solare Tecnico progettista di impianti ad energia solare Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione Installatore manutentore di impianti di refrigerazione

2. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Detta conoscenza deve essere verificata eventualmente attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

## 10. ESAMI FINALI E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

1. L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale e sviluppate nel percorso formativo.
2. L'esame consiste in una verifica dell'apprendimento mediante effettuazione di una prova teorica e di una prova pratica.
3. Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive di percorso formativo.
4. Gli esami finali sono organizzati e gestiti dal soggetto erogatore che convoca una riunione preliminare della commissione esaminatrice volta a stabilire le modalità ed i contenuti delle prove d'esame, così come ogni altra determinazione in merito alle modalità di svolgimento delle medesime, secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Il soggetto erogatore garantisce il servizio di segreteria per lo svolgimento della sessione di esame.
5. Le commissioni di esame sono composte:
  - dal dirigente della Struttura competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - da due esperti del settore, nominati dal soggetto erogatore, di cui uno designato tra i soggetti che hanno svolto attività di docenza nel corso.
6. Gli oneri per lo svolgimento degli esami finali sono a carico del soggetto erogatore.
7. Al superamento positivo dell'esame il soggetto erogatore rilascia un attestato di abilitazione professionale - Tecnico per l'installazione e la manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 28/2011, con specificazione della macrotipologia impiantistica su cui è stato svolto il percorso.
8. L'attestato di cui al punto 7. deve contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione;
  - b) dati anagrafici del titolare dell'attestato;
  - c) titolo del corso e normativa di riferimento;
  - d) specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione;
  - e) durata del corso;
  - f) firma congiunta del responsabile del soggetto erogatore e del dirigente della Struttura competente.

9. Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato IV.

## 11. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

1. Tutti i soggetti abilitati all'installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), sono tenuti, al sensi del comma 1, lettera f), dell'allegato 4 del d.lgs. 28/2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione.
2. Le attività formative di aggiornamento di cui al punto 11.1 devono svolgersi entro tre anni dal momento dell'abilitazione e, per i soggetti già abilitati, entro il 31 dicembre 2016; successivamente, le attività di aggiornamento dovranno essere effettuate ogni tre anni.
3. L'aggiornamento deve trattare l'evoluzione tecnologica dei prodotti e delle tecniche, nonché della normativa in materia di energia da fonti rinnovabili, e deve avere una durata complessiva di almeno sedici ore.
4. Le attività di aggiornamento possono essere organizzate dai soggetti di cui al punto 3.1., nonché dalle associazioni di categoria o da altri soggetti individuati dalla Struttura competente.
5. La frequenza è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato da parte del soggetto erogatore un attestato di frequenza.
6. Sono altresì validi i corsi di aggiornamento effettuati presso altre regioni ai sensi delle vigenti discipline, purché conformi ai documenti approvati in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 e n. 14/078/CR08bis/C9 del 12 giugno 2014;
7. L'erogatore delle attività formative di aggiornamento deve custodire ai propri atti, per un periodo non inferiore a tre anni, il registro presenze attestante l'avvenuta formazione.
8. I soggetti di cui al punto 4. sono tenuti a comunicare alla Struttura competente, se del caso anche via e-mail:
  - a) denominazione del corso, luogo e data di effettuazione;
  - b) dati identificativi dei soggetti cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza.
9. Qualora i soggetti abilitati all'installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) non provvedano ad effettuare l'aggiornamento nelle tempistiche di cui al punto 11.2, la validità di tale abilitazione si ritiene sospesa finché gli stessi non adempiano all'obbligo di aggiornamento previsto.

## 12. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Struttura competente è autorizzata ad esercitare attività di vigilanza e controllo volte a verificare che la realizzazione delle attività formative siano conformi a quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, il personale dipendente della Struttura competente è autorizzato a richiedere ai soggetti erogatori di prendere visione di qualsiasi documento ritenuto necessario.
3. L'attività di vigilanza e controllo si esercita sia attraverso sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le sedi amministrative o didattiche indicate dai soggetti erogatori, sia attraverso la richiesta di trasmissione di documenti.

### 13. REVOCA

1. La revoca del provvedimento di cui al punto 7.5. è disposta qualora sia accertato il venir meno dell'osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per l'ottenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione.